

Prova civile - rendimento dei conti – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7527 del 12/08/1997

Presentazione di conto carente e inadeguato - Ammissibilità del giuramento ex art. 265 comma primo cod. proc. civ. - Oggetto del giuramento - Singole partite del conto - Esclusione.

In tema di rendimento di conti, il giuramento previsto dal primo comma dell'art. 265 cod. proc. civ. può essere deferito anche quando il conto sia stato presentato ma le sue carenze siano tali da renderlo totalmente inadeguato alla rappresentazione, in termini contabili, dei rapporti derivati dall'attività gestoria e del suo esito. In tal caso, però, il giuramento non può avere ad oggetto singole partite del conto, sia perché esse non coincidono con il risultato complessivo della gestione, sia perché, essendo il conto presentato dal gestore totalmente inidoneo alla ricostruzione dell'attività svolta, la certezza raggiunta in ordine a tali specifici punti non potrebbe condurre all'accertamento delle somme dovute. È invece consentito che il giuramento previsto dal secondo comma dell'art. 265 citato abbia ad oggetto singole partite, perché, in relazione a tale ipotesi, non è in discussione l'idoneità del conto ad assolvere le finalità che gli sono affidate dalla legge, trattandosi di disposizione intesa ad agevolare l'attività probatoria del gestore in relazione alla dimostrazione dell'esistenza di spese per le quali "non si può o non si vuole rilasciare ricevuta".

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7527 del 12/08/1997